

**DETERMINAZIONE  
DEL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE**

**N. 631 DEL 12.06.2017**

**OGGETTO:** “Esecuzione di verifiche periodiche di ascensori e montacarichi”. Presa d’Atto Convezione Azienda Ospedaliera di Cosenza e ARPACal. CIG: ZAC1CC89B9

Il Direttore della Unità Operativa Complessa “Gestione Tecnico Patrimoniale” Ing. Amedeo De Marco in forza della delega conferita al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera con Deliberazione n. 243 del 18.10.2016, nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente determinazione in merito all’argomento indicato in oggetto.

**U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE**

Si attesta che la spesa di 3.757,60 (Iva al 22% inclusa) scaturente dalla presente proposta, è stata annotata sul conto n. 503.1.101 del Bilancio anno 2017, che presenta idonea copertura.-

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore dell’Ufficio

PREMESSO

- Che il Dirigente del Servizio Verifiche Impiantistiche del Dipartimento Provinciale di Cosenza, dott. Ing. Aldo Tripicchio, proponeva alla Direzione Aziendale dell'A.O. di Cosenza una convenzione per l'esecuzione di verifiche impiantistiche periodiche ai sensi del DPR n. 162/99 e ss.mm.ii e per offrire consulenza su altre materie in campo impiantistico, con l'intento di migliorare la collaborazione già in atto;
- Che, la Direzione Generale di codesta Azienda ha manifestato interesse alla predetta proposta e, di conseguenza, si è resa disponibile a sottoscrivere la relativa Convenzione;
- Che con nota n° 22246 del 26 Maggio 2017 (acquisita al prot. gen di questa Azienda con n° 1842 del 26/05/2017) il Dirigente Tripicchio e il Responsabile ARPACal, Ing. Ciappetta, trasmettevano copia della delibera ARPACAL n° 357 del 23.05.2017, con allegata convenzione, relativa alla: *"Approvazione Schema di Convenzione tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Calabria (A.R.P.A.Cal.) e l' Azienda Ospedaliera di Cosenza per l'esecuzione di verifiche periodiche ai sensi del DPR n. 162/99 e ss.mm.ii"*;
- Che la Convenzione in questione, come riportato all'art 1 commi 1 e 2 della stessa, ha ad oggetto l'esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie (quest'ultime eventuali e nel limite massimo del 10% degli impianti) prescritte dalle vigenti normative ( DPR n.162/99 e ss.mm.ii) degli ascensori e montacarichi funzionanti installati nelle 4 sedi di questa Azienda e riportati negli elaborati tecnici inseriti nella Convenzione stessa;
- Che, oltre alle verifiche periodiche di cui al punto precedente, l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, per come esplicitato al comma 3 dell'art 1 della Convenzione in questione, potrà richiedere all'ARPACal il supporto tecnico su impianti ed installazioni elettriche nei luoghi con pericolo di esplosione e/o incendio, su apparecchi di sollevamento, su recipienti a gas e di vapore, su generatori di vapore, su ascensori e montacarichi, su installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, su impianti di messa a terra in A.T. e B.T., su impianti di riscaldamento( con potenzialità maggiore di 116 KW) da installare nelle eventuali nuove sedi o a seguito di ristrutturazione di quelle esistenti, nelle ulteriori strutture di altra tipologia e nelle eventuali nuove strutture adibite ad uffici amministrativi;
- Che le eventuali attività di verifiche di cui sopra, nonché le eventuali variazioni in aumento o diminuzione degli impianti e apparecchiature elencati nella documentazione tecnica allegata alla Convenzione stessa, per come stabilito al 4° comma dell'art 1 della Convenzione, verranno regolate con atto aggiuntivo alla Convenzione stessa;
- Che le obbligazioni delle parti, scaturenti dalla stipulata Convenzione, sono riportate all'art. 2 della medesima Convenzione e, i responsabili, rispettivamente nominati dall'ARPACal e dall'A.O., al fine di coordinare in modo ottimale lo svolgimento delle attività e di vigilare sulla

puntuale esecuzione dei reciproci obblighi, sono il Dirigente Servizio Verifiche Impiantistiche-Dipartimento provinciale di Cosenza per l'ARPACal e il Geom. Pasquale Gullo per l'Azienda Ospedaliera;

- Che la durata della Convenzione è di 36 mesi, rinnovabili, decorrenti dalla sottoscrizione della stessa;
- Che per le attività oggetto della Convenzione in questione, compresa l'attività di cui all'art 1 comma 3, con esclusione di quelle indicate all'art 1 comma 4, questa Azienda corrisponderà all'ARPACal, un rimborso forfettario delle spese sostenute il cui importo per l'intero triennio è pari ad € 9.240,00 oltre Iva.
- Che, la quota annuale, per le attività di cui sopra, è pari ad € 3.080,00 oltre Iva e verrà liquidata entro il 30° giorno successivo al ricevimento della fattura, secondo le modalità di cui al comma 6 art 5 della Convenzione;
- Che per le attività indicate al comma 4 dell'art 5 della Convenzione, le Parti s'impegnano a regolamentarne le modalità con apposito atto aggiuntivo alla Convenzione stessa, su proposta congiunta dei Responsabili individuati come sopra e, per la determinazione dei costi aggiuntivi si farà riferimento al Tariffario ARPACal vigente al momento della sottoscrizione dell'atto integrativo:
- Che, con la presente determina, si prende atto della delibera Arpacal n.357 del 23/05/2017 con allegata Convenzione stipulata tra il Commissario Straordinario ARPACal, Avv. Maria Francesca Gatto e il Direttore Generale di questa Azienda Ospedaliera entrambe allegate alla presente per formarne parte integrante;
- Che, di conseguenza, per il pagamento delle attività in oggetto, che l'ARPACal svolgerà nell'anno in corso, con la presente determina è necessario registrare sul conto n° 503.1.101 la somma complessiva pari ad 3.757,60 (Iva inclusa);
- Che verrà emesso a favore della ARPACal mandato di pagamento, previa attestazione di "regolare esecuzione delle attività oggetto della Convenzione" da parte della UOC Gestione Tecnico Patrimoniale;
- Che i sottoscrittori il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
- Che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. 11/2004;
- Accertata la regolarità tecnico amministrativa;

## DETERMINA

- Di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;
- Di prendere atto della delibera ARPACal n° 357 del 23.05.2017, con allegata Convenzione stipulata tra il Commissario Straordinario ARPACal, Avv. Maria Francesca Gatto e il Direttore Generale di questa Azienda Ospedaliera, entrambe allegate alla presente per formarne parte integrante, avente ad oggetto *“Approvazione Schema di Convenzione tra l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Regione Calabria (A.R.P.A.Cal.) e l’ Azienda Ospedaliera di Co-senza per l’esecuzione di verifiche periodiche ai sensi del DPR n. 162/99 e ss.mm.ii”*;
- Di annotare, a favore della ARPACal, la somma complessiva di **€ 3.757,60 (IVA compresa al 22%)** sul conto n. 503.1.101 del budget 2017, quale corrispettivo per le attività indicate in premessa, che l’ARPACal svolgerà nell’anno in corso;
- Di stabilire che verrà emesso in favore della ARPACal regolare mandato di pagamento, previa attestazione di regolare esecuzione dei lavori da parte dell’UOC Gestione Tecnico Patrimoniale;
- Di confermare che il presente atto non è soggetto preventivo di legittimità, ai sensi della L.R. 11/04;
- Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell’art.3 – ter del D.lgs. n°502/1192 e s.m. e i..

Il Resp. del Procedimento

Sig.ra Stefania Carlucci

Il Responsabile Servizi Amm./vi

Dott.ssa Erminia Piane

IL Direttore U.O.C.

Gestione Tecnico Patrimoniale

Ing. Amedeo De Marco

**SI ATTESTA**

Che la presente determinazione, in copia:

- è stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in data \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data \_\_\_\_\_;
- è costituita da n. \_\_\_\_\_ fogli intercalari e n. \_\_\_\_\_ fogli allegati;

Cosenza, li \_\_\_\_\_

**Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali  
(Dott. Giancarlo Carci)**

**SI ATTESTA**

- Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge regionale 22 gennaio 1996, n° 2;
- Che la presente determinazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria, con nota prot. n° \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n° 11 del 19 marzo 2004.

**Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali  
(Dott. Giancarlo Carci)**

**SI ATTESTA**

- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n° 11;
- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Cosenza, li \_\_\_\_\_

**Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali  
(Dott. Giancarlo Carci)**